

## SENTENZA N. 1/2019

Il Tribunale Federale FGI composto da

**Avv. Marco Leoni**  
**Avv. Daniela Corengia**  
**Avv. Luigi Acanfora**

**Presidente**  
**Componente**  
**Componente**

Si è riunito in data 25 gennaio 2019, alle ore 12:00, in Roma presso la sede nazionale FGI di V.le Tiziano n. 70, per decidere il procedimento avviato con due ricorsi ex art. 68 del RGD, il primo del 5.10.2018 presentato dal tesserato Vasco Boscaino ed il secondo del 19.10.2018 presentato dai tesserati Franco Mantero, Laura Boschi e Loredana Pagani - riuniti tra loro con provvedimento del 24.10.2018 disposto dal Presidente del Tribunale Federale FGI - e volti ad ottenere l'annullamento delle delibere assembleari relative alla nomina del Presidente e dei relativi Consiglieri regionali del Comitato Emilia Romagna, a seguito dello svolgimento dell'Assemblea Regionale Elettiva Straordinaria, svoltasi in Bologna il 24.09.2018.

Il Tribunale così decide.

Preliminarmente, deve essere rilevata l'inammissibilità del secondo ricorso – quello del 19.10.2018 presentato dai signori Mantero, Boschi e Pagani - per mancato rispetto dell'art. 15 co. 11 R.O. FGI, nella parte in cui prevede, testualmente, che *"Eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali sono ammessi purché siano stati preannunciati in assemblea e verbalizzati."* A tal proposito, il Tribunale evidenzia che nel verbale dell'assemblea impugnata è presente una dichiarazione in tal senso, presentata dal signor Vasco Boscaino, e non anche dai tesserati firmatari del secondo ricorso.

Invero, posto che sono applicabili all'Assemblea Regionale le norme previste per l'Assemblea Nazionale, in virtù dell'art. 28 ultimo comma dello Statuto Federale, il Tribunale precisa che, alla luce della nuova disciplina introdotta dagli artt. 68 e ss. RGD per l'impugnazione delle deliberazioni, il predetto art. 15 co. 11 R.O. deve essere interpretato nel senso della necessità del solo preannuncio in assemblea di eventuali ricorsi relativi allo svolgimento di operazioni elettorali. La seconda parte del predetto articolo che prevede l'ulteriore prescrizione dell'inoltro del ricorso al Consiglio Direttivo Federale, nel termine improrogabile di 5 giorni, trovava giustificazione nella competenza esclusiva del predetto Consiglio Direttivo Federale a decidere dell'impugnazione e non può essere ritenuto ancora in vigore alla luce della nuova competenza attribuita al Tribunale Federale

Il Tribunale ritiene, altresì, inammissibili entrambe le costituzioni del Comitato Regionale Emilia-Romagna – sia quella del 31.10.2018 sia quella del 22.11.2018 - in quanto, alla luce dell'art. 10 n.2 dello Statuto federale, i comitati regionali sono organi territoriali e quindi privi di personalità giuridica e, pertanto, non legittimati ad una autonoma costituzione nel procedimento.

Passando alla trattazione del merito si osserva quanto segue.

Dalle dichiarazioni rilasciate nel corso dell'udienza del giorno 8.11.2018, è emerso che, effettivamente, è avvenuta una sostituzione della delega sottoscritta da Massimo Fedele Anglani, in qualità di Presidente della ASD Panaro, con un'altra sottoscritta dal Vice Presidente della stessa società, Ermes Casalgrandi.

Tale sostituzione risulta essere avvenuta in un breve spazio temporale e comunque prima della chiusura delle operazioni da parte della Commissione Verica Poteri.

E' emerso, altresì, che la delega della società Barca è stata ritirata - sempre nel lasso di pochi minuti dal deposito - e che la predetta società non ha partecipato alla votazione.



Pertanto, la sostituzione delle deleghe può essere considerata come correzione di un mero errore - alla luce di quanto affermato dalla signora Daniela Ferraresi e dal Presidente della Commission Verifica Poteri, sig.ra Giulia Giacalone - che non ha avuto alcuna conseguenza sul regolare svolgimento delle operazioni di voto. Quanto poi alle eventuali irregolarità nei rapporti fra associazione delegante e associazione delegata (Barca e Panaro), esse non possono essere eccpite da soggetti estranei al rapporto.

In merito alla sottoscrizione apposta dal Vice Presidente della ASD Panaro Modena, signor Ermes Casalgrandi, si rileva che l'espresso riconoscimento dell'autenticità e paternità della stessa, operata dall'interessato nella predetta udienza dell'8.11.2018, impedisce l'accoglimento della contestazione sull'autenticità della stessa e sulle eventuali conseguenze circa la legittimità del voto espresso.

Il Tribunale, infine, rileva che la presenza del tesserato Massimo Fedele Anglani nelle vicinanze e/o nell'edificio dove si svolgevano le operazioni elettorali - ma non nelle sale al momento delle operazioni di verifica poteri e di voto - non risulta incompatibile con la inibizione a cui il medesimo era soggetto e, in ogni caso, non sono state fornite prove in relazione a comportamenti tenuti dal medesimo tali da aver potuto condizionare le operazioni pre-elettorali e di voto.




La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese legali tra le parti.

#### PQM

- letti gli atti di causa;
- sentite le conclusioni delle parti;
- dichiara l'inammissibilità del ricorso del 19.10.2018, presentato dai signori Mantero, Boschi e Pagani;
- dichiara l'inammissibilità delle costituzioni del Comitato Regionale Emilia Romagna, sia quella del 31.10.2018 sia quella del 22.11.2018;
- respinge il ricorso presentato dal tesserato Vasco Boscaino;

Spese compensate.

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

Avv. Marco Leoni  Presidente  
Avv. Daniela Corengia  Componente  
Avv. Luigi Acanfora  Componente